

Occorre osservare che la preminenza della posizione riservata alla P.A. committente, derivante dall'essere l'opera appaltata rivolta a fini pubblici, non incide sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche (cfr. Cass., sez. Un., 27 novembre 1996, n. 10525; Cass., Sez. 1[^], 24 ottobre 1985, n. 5232; Cass., Sez. 1[^], 18 novembre 1994, n. 9794): anche nell'appalto di opere pubbliche, pertanto, e configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere - discendente dall'espreso riferimento contenuto nell'art. 1206 cod. civ. (là dove questa norma richiama il compimento, da parte del creditore, di quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione) e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto, con particolare riguardo al momento della sua esecuzione - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dal debitore, necessaria affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, ossia la soddisfazione dell'interesse della stessa stazione appaltante. In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di norma costituente una mera facoltà della pubblica amministrazione committente (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) - può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore, al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore. Ciò avviene, in particolare, quando la modifica del progetto originario sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti (L. 5 marzo 1990, n. 46; D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447): in tal caso, infatti, l'opera, che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche, esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi (cfr. Cass., Sez. 1[^], 25 febbraio 1993, n. 2328; Cass., sez. 3[^], 22 ottobre 2002, n. 14905; Cass., Sez. 3[^], 12 aprile 2005, n. 7515). Ne consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benchè ritualmente intimata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni di legge, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore.